

Mercoledì 18 aprile 2018

P8_TA(2018)0106

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: marchio dell'Unione europea

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

(2019/C 390/30)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)01231) («regolamento delegato modificato»),
 - vista la lettera in data 23 marzo 2018 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
 - vista la lettera in data 27 marzo 2018 della commissione giuridica al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) ⁽²⁾, e poi codificato come regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea ⁽³⁾,
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea ⁽⁴⁾, contenente riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001,
 - vista la raccomandazione di decisione della commissione giuridica,
 - visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 17 aprile 2018,
- A. considerando che il regolamento (CE) n. 207/2009 è stato codificato come regolamento (UE) 2017/1001;
- B. considerando che i riferimenti contenuti in un regolamento delegato dovrebbero rispecchiare la nuova numerazione degli articoli risultante dalla codificazione dell'atto di base;
- C. considerando che il regolamento (UE) 2017/1430, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 ⁽⁵⁾ dovrebbe quindi essere abrogato e le disposizioni di detto regolamento delegato dovrebbero essere redatte con riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001, nella versione modificata del regolamento delegato;

⁽¹⁾ GUL 78 del 24.3.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 341 del 24.12.2015, pag. 21.

⁽³⁾ GUL 154 del 16.6.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 205 dell'8.8.2017, pag. 39.

⁽⁵⁾ GUL 205 dell'8.8.2017, pag. 1.

Mercoledì 18 aprile 2018

- D. considerando che il regolamento delegato modificato non comporta quindi alcuna modifica del contenuto del regolamento delegato (UE) 2017/1430;
- E. considerando che la pubblicazione in tempi rapidi del regolamento delegato modificato nella Gazzetta ufficiale consentirebbe di fissare una data di applicazione ravvicinata e garantirebbe una certa continuità nel funzionamento del regime transitorio previsto dalle disposizioni finali del regolamento delegato modificato;
 - 1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
 - 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
